



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
FONDATA NEL 1828 - REG. IMPR. TORINO N. 117/1883-151 V3/21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29/4/1923, N. 966 - R.E.A.
TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018

PROGRAMMA PROFESSIONI
**RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL PROFESSIONISTA**

AGENZIA DI **BOLOGNA MARCONI** CODICE **400** RAMO **03** NUMERO DI POLIZZA **26566** NUMERO DI VARIAZIONE **68** SUB AGENZIA **P.** SIRE **03010**

CONTRAENTE **Bonfiglioli Simonetta** COD. PROF. **B0** CODICE FISCALE O PARTITA IVA **BNFSNT69D42A944B**

DOMICILIO **Via Risorgimento 183/P** **Zola Predosa** **BO** C.A.P. **40069**

DECORRENZA CONTRATTO **7** m. **6** a. **2005** SCADENZA CONTRATTO **7** m. **6** a. **2006** DURATA CONTRATTO **1** m. / **g.** / **g.** DATA PRIMA SCADENZA **7** m. **6** a. **2007** RATEAZIONE **Annuale** INDICIZZAZIONE **Si**

IN PARTE	SOSTITUISCE LE POLIZZE			PAGATO AL	COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA	INCASSATO AL
si/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	m. a.						
TOTALE PREMIO NETTO									EURO	TOTALE PRIMA RATA LIRE
ACCESSORI									EURO	TOTALE RATE SUCCESSIVE LIRE
DIRITTI										
IMPOSTA										

TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE		
si/no	si/no	si/no			si/no	m.	a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	
SI	NO	NO			NO									

CHI ASSICURIAMO

I professionisti sottoindicati per la responsabilità civile loro derivante in relazione all'attività descritta:

Attività svolta	Amministratore di immobili condominiali	Nome iscritto all'albo di categoria:
Studio professionale sito in	Via Risorgimento 183/P Zola Predosa (BO)	Bonfiglioli Simonetta
Persone iscritte all'albo n.	1	Dipendenti e collaboratori n.
		//

QUANTO ASSICURIAMO

per sinistri comportanti danni patrimoniali	per sinistri comportanti danni corporali o materiali
limite per anno assicurativo e per sinistro 1 euro è pari a 1.936,27 lire	limite per anno assicurativo limite per sinistro
€	€

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni qui riportate sono essenziali per l'assunzione del rischio e in caso di reticenze o inesattezze possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento.

a) Non si sono verificati, nell'ultimo quinquennio, sinistri o circostanze che hanno provocato o possono far presumere richieste di danno; b) non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi; c) non sono state annullate, nell'ultimo biennio, polizze per gli stessi rischi.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare nello spazio sottostante.

Si intendono operanti le **NORME AGGIUNTIVE** retroindicate di cui alle lettere **C**

SVILUPPO DEL PREMIO

Il "premio minimo" imponibile dovuto alla Società per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà in nessun caso essere inferiore a €

(in cifre)

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE

che, sottoscrivendo il contratto dichiara anche di ricevere il Mod. 5080 R.C.G. e di approvare le Condizioni Generali di Assicurazione ivi riportate



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle C.G.A.: Art. 4 (Inizio e termine dell'assicurazione); Art. 5 (Decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di assicurazione dello scoperto); Art. 9 (Obbligo di comunicare alla Società tutti gli elementi per la regolazione del premio; sospensione della garanzia per mancata comunicazione dei dati necessari per la regolazione; riduzione di massimali e risarcimenti in caso di regolazione del premio inferiore a quello dovuto; facoltà di recesso della Società); Art. 16 (Patto di gestione della lite inopponibile alla Società delle pratiche per la rilevazione del danno e degli atti successivi); Art. 17 (Facoltà per le Parti di rinunciare alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata); Art. 18 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro); Art. 19 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 2 mesi prima della scadenza).

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR

Il premio è stato incassato in **C.G.A. S.R.L.** (l'Agente, Subagente od Esattore)

NORME AGGIUNTIVE

(OPERANTI SE RISULTANO RICHIAMATE ESPRESSAMENTE NEL PRESENTE STAMPATO)

A RESPONSABILITÀ VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI

1) A parziale deroga dell'art. 1 lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL, sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato, limitatamente al caso di morte o di lesioni corporali.

2) Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese, quale civilmente responsabile:

A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O.

valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

B FUNZIONI DI SINDACO

La garanzia comprende i danni patrimoniali derivanti da violazioni colpose da parte dell'Assicurato dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di sindaco in società o altri enti, ivi compresa la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione delle predette società ed enti ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile.

A parziale deroga delle C.G.A. si conviene che:

- l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di efficacia del contratto e che siano conseguenti ad errori o negligenze commessi nello stesso periodo;
- l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato, esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà;
- l'assicurazione è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 20% del danno, con il minimo assoluto di € 500 (L. 968.135);
- l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per danni patrimoniali, con il massimo di € 800.000 per sinistro e per anno (L. 1.549.016.000).

C MULTE, AMMENDE, SANZIONI AMMINISTRATIVE E FISCALI

A parziale deroga dell'art. 3 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per sanzioni pecuniarie (multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali) inflitte ai clienti dell'Assicurato, fino alla concorrenza per ogni anno assicurativo di un importo pari ad un terzo del massimale previsto per danni patrimoniali.

NORME SPECIALI

(CHE AD INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI, REGOLANO L'ASSICURAZIONE QUANDO ESSA SIA RIFERITA A UNA DEI RISCHI SOTTOINDICATI)

1 DOTTORE COMMERCIALISTA RAGIONIERE COMMERCIALISTA PERITO COMMERCIALE

La garanzia è prestata per l'attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano.

La garanzia vale anche per l'attività di gestione contabile o fiscale di aziende svolta dall'Assicurato nella sua qualità di libero professionista.

2 CONSULENTE DEL LAVORO

La garanzia è prestata per l'attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano.

3 AVVOCATO E PROCURATORE

La garanzia è prestata per l'attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano. La garanzia vale anche per la responsabilità dell'Assicurato per l'attività svolta dal "sostituto" nominato ai sensi di legge nonché per fatto di professionisti delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, nonché per fatto di praticanti procuratori.


4 NOTAIO

La garanzia è prestata per l'attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano. La garanzia vale anche per la responsabilità civile del coadiutore nominato ai sensi di legge notarile. Quando il premio sia computato anche sul repertorio dei protesti cambiari, la garanzia comprende i rischi relativi allo svolgimento del servizio cambiario.

PER LE PROFESSIONISTI

AGENZIA DI BOLOGNA MARCONI - VIA MARCONI 12 - 40122 BOLOGNA(BO) - Tel. 051/2910211 - Fax 051/229869
Partita IVA 02226251201 Agente Procuratore: MAESTRINI GIUSEPPE SAS

Servizio assistenza clienti "Buongiorno Reale"
lunedì - sabato 8 - 20; buongiornoreale@realemutua.it



SOLUZIONI EDILI SRL
V. RISORGIMENTO 183/P
40069 ZOLA PREDOSA BO

Gentile Socio,
la presente ricevuta è valida come quietanza di pagamento della Sua polizza. Le consigliamo pertanto di verificare i dati riportati e di conservarla
con la documentazione del Suo contratto assicurativo.

Le ricordiamo che la Sua Agenzia è sempre a disposizione per ogni esigenza.
La ringraziamo per l'attenzione e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL PREMIO

CONTRAENTE						CODICE FISCALE/PARTITA IVA	
SOLUZIONI EDILI SRL						02532211204	
N. POLIZZA		RAMO		AGENZIA		SUBAGENZIA	DELEGATARIA
0400/03/0026566		R.C.G.		BOLOGNA MARCONI			
RATEAZIONE		SCADENZA RATA		SCADENZA SUCCESSIVA		PREMIO DA PAGARE EURO	DI CUI IMPOSTA EURO
Annuale		07 06 2013		07 06 2014			



1123750001267161

POLIZZA INDICIZZATA		COEFFICIENTE DI ADEGUAMENTO (vedere sotto)	
INDICE BASE	NUOVO INDICE		

COEFFICIENTE DI ADEGUAMENTO
Per determinare i nuovi limiti delle prestazioni risultanti dall'applicazione della clausola di adeguamento (indicizzazione) si dovranno moltiplicare le somme assicurate, i massimali e i limiti di rimborso per il COEFFICIENTE DI ADEGUAMENTO indicato nella presente quietanza.

PAGATO IL L'INCARICATO

LA QUIETANZA NON È VALIDA SE NON RIPORTA LA DATA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE
LA COPERTURA ASSICURATIVA È OPERANTE SOLO IN CASO DI EFFICACIA DEL PAGAMENTO

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antirackett e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

VALORI ASSICURATI

- MASSIMALI R.C.G.: SINISTRO EURO 500.000; PERSONA EURO 500.000; COSE EURO 500.000





Fondata nel 1828
Sede Legale:
Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)
tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966
tx 215105 Realto I - www.realemutua.it

Reg. Imp. Torino, Codice Fiscale e N. Partita
IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806
Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni a norma
dell'articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

ALLEGATO ALLA POL. 26566/03 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

La garanzia è prestata per l'attività professionale di amministratore di immobili condominiali prevista dall'Art. 1130 C.C.

Si precisa inoltre, ad integrazione dell'Art. 3 delle C.G.A., che la garanzia non è operante:

- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o di dipendenze);
- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento di premi di assicurazione.

PROROGA PAGAMENTO

A parziale deroga di quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

PROROGA DENUNCE SINISTRI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione i periodi di tempo stabiliti per le denunce relative ai sinistri si intendono triplicati.

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio C.A. S.R.L. Via Massarenti 460 Scala C - Bologna - 40138 -; pertanto tutte le comunicazioni, le operazioni e in genere tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, saranno svolti per conto del Contraente dalla C.A. S.R.L., la quale tratterà con l'impresa delegataria informandone, qualora presenti, le coassicuratrici.

IL CONTRAENTE

SOC. REALE MUTUA ASS.NI
L'AGENTE CAPO

